




CONI

Copia Conforme all'originale
 Segreteria Organi Collegiali
 Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. 45

del 23 FEB. 2023

Oggetto: Federazione Italiana Wushu Kung Fu (FIWUK): approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento della Commissione Nazionale Kung Fu Vietnamita, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l), dello Statuto del CONI.

Esecuzione:

AG

Conoscenza:

Consegnata il: _____

LA GIUNTA NAZIONALE

- VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO lo Statuto del CONI;
- VISTO lo Statuto della Federazione Italiana Wushu Kung Fu;

Gi



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

Deliberazione n.

45

Riunione del

23 Feb. 2023**VISTA**

la nota della Federazione Italiana Wushu Kung Fu con la quale ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento della Commissione Nazionale Kung Fu Vietnamita, deliberato dal Consiglio Federale con provvedimento n. 12 del 21 gennaio 2023;

RILEVATO

che il testo del citato regolamento risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni, allo Statuto del CONI, allo Statuto federale ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l), dello Statuto del CONI l'approvazione, ai fini sportivi, del testo del Regolamento della Commissione Nazionale Kung Fu Vietnamita, deliberato dal Consiglio Federale con provvedimento n. 12 del 21 gennaio 2023.

Il testo della normativa in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO
F.to Carlo Mornati

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Direttore
Avv. Michele Signorini

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE KUNG FU VIETNAMITA

Allegato n. 1
Deliberazione n. 45
29 Feb. 2009
Riunione del...

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONE

1. In osservanza dei principi e delle disposizioni indicate nello Statuto e nei Regolamenti della Federazione Italiana Wushu Kung Fu (*d'ora in poi abbreviata come FIWuK*) viene costituita la Commissione Nazionale Arti Marziali Vietnamite della FIWuK, con sede presso la FIWuK stessa.
2. La Commissione Nazionale Kung Fu Vietnamita (*d'ora in poi abbreviata come CNKV*) ha le competenze individuate nel successivo articolo 2.
3. Gli allegati al presente regolamento, gli atti e i regolamenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

ARTICOLO 2 - COMPETENZE

1. La CNKV ha il compito di promuovere le iniziative utili allo sviluppo e alla diffusione Kung Fu Vietnamita (*DW002 - Kung Fu Vietnamita secondo l'Elenco delle discipline sportive ammissibili per l'iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche*).
2. In particolare, la CNKV:
 - a) Attua le linee programmatiche approvate dal Consiglio Federale e dalla stessa CNKV e individua gli strumenti per la realizzazione dei propri fini istituzionali.
 - b) Predisporre i programmi per gli esami di graduazione del settore di competenza e gli eventuali corsi federali di preparazione agli esami di graduazione.
 - c) Organizza le sessioni di esami federali di graduazione, nominandone le commissioni di valutazione secondo le regolamentazioni e deliberazioni federali.
 - d) Organizza i corsi di aggiornamento obbligatorio per i tecnici sportivi, nominandone i docenti secondo le regolamentazioni e deliberazioni federali.
 - e) Stabilisce i programmi formativi dei corsi per le qualifiche tecniche di propria competenza secondo le regolamentazioni e deliberazioni federali.
 - f) Gestisce e mantiene aggiornato l'albo dei tecnici sportivi di competenza e l'albo dei tesserati graduati di competenza.
 - g) Individua al suo interno, sentito il Presidente Federale, il Direttore Tecnico responsabile delle rappresentative nazionali e il responsabile delegato al settore arbitrale.
 - h) Sovraintende all'applicazione delle norme per l'attività agonistica federale delle manifestazioni di propria competenza, presiedendo l'organizzazione delle stesse.
 - i) Gestisce, in armonia con le indicazioni degli Organi Federali, i rapporti con le federazioni internazionali di riferimento e provvede a proporre al Presidente Federale i nominativi di tesserati per le candidature a cariche di rappresentanza e/o tecniche in seno alle stesse federazioni internazionali di riferimento.
 - j) Provvede alla raccolta e alla discussione delle informazioni e delle opinioni dei tesserati di competenza con riferimento alle loro esigenze, aspirazioni e istanze relativamente alle problematiche connesse alle competizioni internazionali e nazionali.
 - k) Formula opinioni, proposte e pareri con riferimento agli argomenti e/o relative a particolari interessi formativi, di cui al presente articolo, e li pone all'attenzione dei competenti organi della FIWuK, affinché assicurati che i punti di vista e le istanze dei tesserati di competenza vengano tenuti presenti nelle decisioni della FIWuK stessa.
 - l) Verifica e assicura il rispetto dei diritti dei tesserati di competenza all'interno della FIWuK e formula raccomandazioni a tali effetti.
 - m) Esamina argomenti, di reciproco interesse per i tesserati di competenza e per la FIWuK, individuati dalla stessa CNKV o proposti all'attenzione della CNKV dai competenti organi della FIWuK.
 - n) Presenta al Consiglio Federale proposte relative a progetti tecnici e organizzativi, nonché il programma annuale di attività con le relative previsioni di spesa da inviare alla Segreteria Generale entro e non oltre il 30 settembre precedente all'anno di riferimento.

- o) Svolge attività di promozione, informazione e divulgazione, anche organizzando conferenze stampa, convegni e seminari, sulle problematiche di particolare rilevanza per i tesserati di competenza.
- p) Organizza sottocommissioni e gruppi di lavoro aventi il compito di collaborare con le commissioni e con gli organi preposti dalla FIWuK per l'organizzazione e la partecipazione alle competizioni e manifestazioni di rilevanza internazionale e nazionale.
- q) Svolge ogni altra attività e iniziativa volta alla migliore rappresentanza e tutela dei tesserati di competenza nelle organizzazioni sportive, nazionali e internazionali, e presso le autorità nazionali e internazionali, nonché presso gli enti culturali e di opinione e presso la stampa e i mass media;
- r) Favorisce la diffusione delle comunicazioni ufficiali relative agli eventi federali e, laddove necessario, fornisce delucidazioni in merito, individuando al suo interno un responsabile della comunicazione;
- s) Svolge ogni altro compito che le venga affidato dagli Organi Federali.

ARTICOLO 3 - COMPOSIZIONE

1. La CNKV è composta da 7 (sette) componenti nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale, individuate tra personalità in possesso di comprovata competenza in campo tecnico sportivo e manageriale, ovvero di esperienza gestionale e professionale. In nessun caso, tuttavia, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi (con arrotondamento all'unità superiore per il genere meno rappresentato, anche in caso di cifra decimale inferiore a 0,5).
2. Il Presidente della CNKV è eletto tra i suoi componenti con la maggioranza semplice nel corso della prima riunione utile dopo la definitiva composizione della CNKV stessa, ai sensi del precedente comma 1. Il Presidente della CNKV presiede la CNKV stessa e promuove, dirige e controlla l'attuazione degli indirizzi e delle deliberazioni della CNKV. Nella stessa seduta la CNKV:
 - a) elegge, a maggioranza semplice, il suo Vicepresidente che sostituisce il Presidente della CNKV in caso di impedimento di quest'ultimo;
 - b) assegna le deleghe e le mansioni ad ogni singolo componente della CNKV stessa. Tali deleghe e mansioni sono l'oggetto della verifica annuale di conferma di cui all'articolo 4, comma 3, del presente regolamento;
 - c) Individua, fra i propri componenti, le figure di cui al precedente articolo 2, comma 2, lettera g).
3. Fra i componenti della CNKV che non ricoprono le cariche di Presidente e Vicepresidente, viene individuato, di volta in volta, e secondo il principio di rotazione, il Segretario della CNKV stessa.
4. I componenti della CNKV che, senza giustificato motivo, non partecipano per tre volte consecutive alle riunioni della CNKV stessa, decadono dalla carica. Della decadenza ne prende atto la CNKV nella seduta immediatamente successiva al verificarsi della medesima. In tutti i casi in cui, durante il mandato, venissero a mancare uno o più componenti, dopo la presa d'atto da parte della CNKV, il Consiglio Federale provvede alla loro sostituzione.
5. I componenti della CNKV devono rispettare i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità, ragionevolezza e agire in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in situazioni anche solo di apparente conflitto di interessi.
6. I componenti della CNKV appartengono alla categoria di tesserati di cui all'articolo 10, comma 1), lettera c) dello Statuto Federale.

ARTICOLO 4 - REQUISITI E DURATA DELL'INCARICO

1. I componenti della CNKV devono essere in possesso dei requisiti generali indicati all'articolo 5, commi 2, 3 e 4, dello Statuto del CONI.
2. La CNKV decade in caso di decadenza dell'organo che lo ha nominata.
3. Ogni componente della CNKV è soggetto a verifica annuale di conferma. A tale scopo, ogni componente della CNKV dovrà redigere e inviare alla Segreteria Generale, entro e non oltre il 30 novembre di ogni stagione sportiva, una relazione sulle attività svolte, in seno alla CNKV, e

secondo le deleghe e mansioni ricevute, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) del presente regolamento, nella stagione sportiva oggetto di verifica.

ARTICOLO 5 - FUNZIONAMENTO

1. Fermo restando la disponibilità delle risorse finanziarie attribuite alla CNKV, quest'ultima si riunisce quando il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne venga avanzata richiesta scritta e motivata da almeno la metà più uno dei suoi componenti.
2. Il Presidente convoca la CNKV fissando l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione. La convocazione deve essere comunicata a tutti i componenti della CNKV almeno sette giorni prima della riunione. Se la convocazione ha carattere d'urgenza, tale circostanza va specificata nella comunicazione stessa e il termine di ricevimento si riduce a tre giorni. La mancata comunicazione anche a un solo componente rende nulla la riunione, salvo che il componente non convocato partecipi comunque alla riunione stessa.
3. La convocazione deve essere fatta con atto scritto e comunicata con modalità telematiche che indichino la spedizione e la consegna.
4. L'ordine del giorno della riunione, stabilito dal Presidente, deve essere formulato in maniera chiara e precisa. La presenza di deliberazioni da assumere con maggioranze qualificate o con votazioni a scrutinio segreto deve essere espressamente indicata nell'ordine del giorno. Qualora almeno un terzo dei componenti (*con arrotondamento all'unità superiore anche in caso di cifra decimale inferiore a 0,5*) della CNKV lo richieda, il Presidente è tenuto a inserire all'ordine del giorno gli argomenti che essi propongono. La discussione di essi dovrà aver luogo non oltre trenta giorni dalla data della richiesta. In caso di necessità e di urgenza, l'ordine del giorno già trasmesso può essere integrato con ulteriori punti e comunicato almeno tre giorni prima della riunione. La CNKV, una volta aperta la riunione, può deliberare di modificare l'ordine di trattazione degli argomenti. Il Presidente ha facoltà di non trattare uno o più dei punti iscritti all'ordine del giorno, dandone comunicazione all'inizio della riunione. Non è consentito deliberare su argomenti non inseriti all'ordine del giorno quando non tutti i membri sono presenti.
5. Delle riunioni della CNKV deve essere data preventiva notizia alla Segreteria Generale e di esse deve essere redatto apposito verbale da inviarsi, a mezzo posta elettronica certificata, o con altro mezzo che garantisca il ricevimento, alla Segreteria Generale entro 10 giorni dalla conclusione della riunione.
6. In prima convocazione la CNKV è validamente costituita in presenza della metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti sugli argomenti posti all'ordine del giorno. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
7. Le votazioni avvengono per alzata di mano e controprova, per appello nominale o scrutinio segreto. In caso di parità di voti a sistema di votazione palese prevale il voto del presidente. In caso di parità di voti con l'adozione di un sistema a scrutinio segreto la proposta è respinta.
8. Alle riunioni della CNKV partecipano solo gli aventi diritto. Su proposta del proprio Presidente, la CNKV può consentire l'intervento alla riunione di esperti o tecnici, anche esterni, allo scopo di chiarire gli argomenti oggetto di deliberazione. Possono assistere di diritto alle riunioni il Presidente Federale, il Segretario Generale e i componenti del Consiglio Federale.
9. Nessun componente della CNKV può prendere parte alla discussione e alla votazione sulle questioni qualora versi in situazione di conflitto di interessi. Il componente interessato ha l'obbligo di dichiarare al Presidente, prima dell'apertura della discussione sull'argomento, la propria situazione. Qualora il Presidente riconosca la sussistenza del conflitto di interessi o quando il componente intenda comunque astenersi, costui deve allontanarsi dalla sala della riunione e non è computato nel quorum per la validità della stessa e della deliberazione. Nel caso di partecipazione in riunioni telematiche, secondo le modalità di cui ai successivi commi, il collegamento dovrà essere sospeso per l'intera durata della trattazione dell'argomento, in modo equivalente all'uscita dalla sala di riunione.
10. Le deliberazioni della CNKV devono essere redatte in forma scritta, mediante processo verbale recante:
 - a) Giorno, mese, anno, ora e luogo della riunione;
 - b) L'ordine del giorno sul quale la CNKV è chiamata a deliberare;

- c) Il nome dei componenti presenti, di quelli assenti e degli assenti giustificati;
 - d) La qualifica di chi presiede;
 - e) L'indicazione di chi svolge le funzioni di Segretario;
 - f) Il resoconto sommario della discussione;
 - g) Le modalità della votazione e il numero dei voti a favore riportati da ciascuna deliberazione nonché, quando richiesto, i nominativi dei contrari e degli astenuti;
 - h) L'esito delle votazioni e la proclamazione da parte del Presidente;
 - i) La firma del Presidente e del Segretario.
11. Il verbale è redatto dal Segretario, che può avvalersi, come ausilio tecnico a sua esclusiva disposizione, di registrazione digitale della riunione. Su richiesta dell'interessato le dichiarazioni di voto possono essere integralmente riportate in verbale previa presentazione del testo scritto. Il verbale di una riunione viene portato all'approvazione, di norma, nella riunione successiva, salvo il caso in cui non sia stato approvato seduta stante. Possono redigersi estratti di verbale per una o più deliberazioni. In sede di approvazione del verbale non può essere opposta alcuna eccezione di merito sulle proposte già approvate o respinte; ciascun componente può chiedere che sia rettificato il riassunto del proprio intervento nella discussione. Si può procedere alla rettifica del verbale solo in caso di errore materiale. Il verbale si intende approvato con le eventuali rettifiche senza necessità di votazione. Dopo l'approvazione del verbale possono essere redatti estratti di verbale relativi a una o più deliberazioni. I verbali delle riunioni sono conservati presso la Segreteria Generale della FIWuK.
12. Il Presidente ha la facoltà di convocare, quando lo ritenga opportuno o quando ne venga avanzata richiesta scritta e motivata da almeno la metà più uno dei membri della CNKV, riunioni anche per via telematica. Ai fini del presente regolamento, per "riunioni telematiche" si intendono le riunioni della CNKV, per le quali è ammessa la possibilità che uno o più dei componenti la CNKV stessa partecipi anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione, con la modalità quali la videoconferenza e l'audioconferenza.
13. La videoconferenza e l'audioconferenza sono valide solo qualora sia assicurata la massima riservatezza possibile delle comunicazioni, la certezza dell'identità personale dei componenti che partecipano nonché la possibilità immediata per ciascun componente e al Segretario di:
- a) Prendere visione degli atti della riunione;
 - b) Ascoltare e intervenire nella discussione (comunicazione in tempo reale a due vie);
 - c) Scambiare i documenti;
 - d) Vedere i documenti mostrati dal Presidente e oggetto di votazione;
 - e) Votare.
14. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile l'utilizzo della casella di posta elettronica o di sistemi informatici di condivisione di file (*cloud, ecc.*).
15. All'atto dell'insediamento, ciascun componente dovrà comunicare al Presidente il proprio indirizzo di posta elettronica, unitamente a quello postale. Eventuali variazioni di indirizzo postale e/o di posta elettronica successivi, dovranno essere tempestivamente comunicati al Presidente e, per conoscenza, alla Segreteria Generale.

ARTICOLO 6 – SPESE DI FUNZIONAMENTO E TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE

1. Tutte le cariche della CNKV sono svolte a titolo gratuito. Le spese di funzionamento e per le missioni della CNKV gravano sull'apposito capitolo del bilancio di previsione.
2. L'approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio Federale ha carattere esecutivo e costituisce limite agli impegni di spesa.
3. All'effettuazione delle spese relative all'attuazione di programmi di attività concernenti il funzionamento e l'organizzazione della CNKV provvede il Segretario Generale, nei limiti degli stanziamenti previsti nelle pertinenti voci di bilancio, con autonomi poteri.
4. Il trattamento economico di missione dei componenti della CNKV è regolato dalla normativa federale vigente (*regolamento per le missioni e regolamento di amministrazione e contabilità*).
5. Le missioni che devono essere espletate nell'esercizio delle proprie funzioni dai componenti della CNKV devono essere autorizzate dal Presidente Federale, previa verifica della copertura

*Alessandro Cherubini*

della spesa relativa e dell'interesse esclusivo della Federazione, nonché della congruità fra l'oggetto della missione e le finalità per cui i fondi sono stati stanziati.

6. Le norme che regolano le missioni di competenza dei componenti della CNKV devono essere interpretate secondo il canone dell'economicità; in tal senso deve essere sempre preferita, al di là di riferimenti alle classi degli alberghi o dei vettori, ricorrendo la possibilità di scelta, la tariffa più bassa.

ARTICOLO 7 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento viene trasmesso al CONI per l'approvazione ai fini sportivi da parte della Giunta Nazionale.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

_____ FINE _____